

ORDINANZA
N. 18 del 06/05/2020

OGGETTO: REVOCA PARZIALE ORDINANZA N. 14 DEL 20.03.2020 DI CHIUSURA AL PUBBLICO DI PARCHI, GIARDINI E AREE VERDI COMUNALI QUALE MISURA TEMPORANEA PREVENTIVA RELATIVA AI SERVIZI COMUNALI PER FRONTEGGIARE L'EPIDEMIA DA COVID-19 "CORONAVIRUS". CONSEGUENTE RIAPERTURA AL PUBBLICO DEI PARCHI PUBBLICI: PARCO MAESTRI DEL LAVORO A MAZZANO - PARCO IN VIALE DELLA RESISTENZA A MOLINETTO - PARCO IN ZONA PADRE MARCOLINI A CILIVERGHE;

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, avente ad oggetto: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: "A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali";

Visto, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 8 marzo 2020, avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Dato atto che nel DPCM 8 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale: "di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di



cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute";

Considerato che lo stesso DPCM pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n 514 del 21/3/2020, recante *"Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n 833 in materia di igiene e sanità pubblica: limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale"* che, per quanto qui rileva al punto 17, vieta l'accesso al pubblico ai parchi, alle aree da gioco ed ai giardini pubblici; -

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 528 dell'11/04/2020, recante *"Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3 della Legge 23 dicembre 1978 n 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19"*, in particolare, l'art. 2 - Disposizioni finali, che ne fissava l'efficacia fino al 3 maggio 2020, restando salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati, quanto previsto dalle misure adottate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e restando ferma la possibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti a tutela della salute pubblica e dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 191 del d.lgs. 152/2006); -

RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n. 14 del 20.03.2020, con la quale si disponeva la chiusura al pubblico di tutte le aree verdi pubbliche comunali (giardini, parchi, aiuole, aree gioco grandi e piccole, aree verdi attrezzate, verde di corredo agli edifici e ogni altra tipologia), anche se non dotate di servizio di apertura e chiusura, recinzioni o cancelli di accesso, al fine di inibirne la frequentazione da parte dei fruitori, sino a nuova ordinanza di revoca.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materie di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"* (pubbl. in G.U. Serie Generale n. 108 del 27-04-2020) con particolare riferimento alla lettera e);

VISTE le notizie sulla diffusione della patologia definita "Coronavirus COVID-19" nel territorio lombardo;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica sul territorio comunale;

RITENUTO opportuno, in considerazione degli ampi spazi che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, revocare parzialmente la propria ordinanza di chiusura n. 14 del 20.03.2020, per consentire l'accesso ai seguenti parchi pubblici:

- parco Maestri del Lavoro a Mazzano
- parco in viale della Resistenza a Molinetto
- parco in zona padre Marcolini a Ciliverghe;



DATO ATTO che secondo quanto disposto alla lettera e) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 le aree attrezzate per il gioco dei bambini restano chiuse;

Richiamato il comma 4 dell'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione."

Richiamato altresì l'art 50 del Dlgs 267/000;

ORDINA

La revoca parziale della propria ordinanza n. 14 del 20.03.2020, consentendo la riapertura dei seguenti parchi pubblici:

- parco Maestri del Lavoro a Mazzano
- parco in viale della Resistenza a Molinetto
- parco in zona padre Marcolini a Ciliverghe;

ricordando che gli altri parchi, giardini e aree a verde, così come le aree attrezzate per il gioco dei bambini, restano chiusi;

Restano intensificati i controlli da parte delle forze dell'ordine al fine di garantire il divieto di assembramento e il rispetto delle misure di contenimento del contagio (accesso ai parchi mantenendo le distanze cautelative interpersonali, indossando le protezioni previste, mascherine e, ove necessario, guanti), nonché, nelle altre aree a verde comunali e nelle aree attrezzate per il gioco dei bambini, al fine di garantire il divieto di accesso e di utilizzo.

DISPONE

di trasmettere la presente ordinanza al Prefetto di Brescia, alle Forze di Polizia ed alla Polizia Locale del servizio intercomunale Mazzano, Nuvolento, Nuvolera

DA' MANDATO

Alla Polizia Locale di vigilare sul rispetto della presente ordinanza

AVVISA

che nei confronti di eventuali trasgressori verranno applicate le sanzioni amministrative di cui all'art. 4, comma 1, del [decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19](#), salva l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, come previsto dalla normativa vigente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D. Lgs. n° 104/2010 e s.m.i.;



- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Si dà atto che la presente ordinanza è resa pubblica mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio e affissione nei punti di accesso alle aree inibite.

Il Sindaco
Zotti Fabio / Infocert Spa

